Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° **Roma - Mercoledì, 13 aprile 1927 - Anno V** **Numero 86**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — **Ancona**: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — **Avellino**: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — **Bolzano**: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — **Caltanissetta**: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — **Como**: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — **Cremona**: *Libreria Sonzogno.* — **Cuneo**: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — **Forlì**: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti (*). — **Grosseto**: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — **Macerata**: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — **Mantova**: *Arturo Mondovì.* — **Messina**: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — **Padova**: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — **Perugia**: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — **Piacenza**: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — **Pola**: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — **Salerno**: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — **Tripoli**: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

744. — LEGGE 7 aprile 1927, n. 456.
Conversione in legge del R. decreto 7 febbraio 1926, n. 215, concernente la nomina dei direttori didattici centrali nei Comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole elementari . . . . Pag. 1550

745. — LEGGE 7 aprile 1927, n. 455.
Convalidazione del R. decreto 9 novembre 1926, n. 1880, che autorizza una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27. Pag. 1550

746. — REGIO DECRETO 10 marzo 1927, n. 432.
Approvazione della convenzione 3 febbraio 1927 per la concessione alla provincia di Verona della costruzione e dell'esercizio della tramvia a trazione elettrica da San Bonifacio a San Giovanni Ilarione . . . . . Pag. 1550

747. — REGIO DECRETO 10 marzo 1927, n. 441.
Modificazioni al R. decreto 5 luglio 1925, n. 1134, relativo al trattamento di Eccellenza agli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di prima classe . . Pag. 1551

748. — REGIO DECRETO 1° aprile 1927, n. 457.
Classificazione ad ufficio principale dell'ufficio postale telegrafico ex erariale austriaco esistente nel comune di Merano, testè aggregato alla nuova provincia di Bolzano. Pag. 1551

749. — REGIO DECRETO 20 marzo 1927, n. 460.
Aumento del contributo annuo dello Stato al Consorzio dei rimboschimenti della provincia di Forlì . Pag. 1551

750. — REGIO DECRETO 17 marzo 1927, n. 465.
Inclusione dell'abitato di Canova in comune di Ramiseto tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. Pag. 1552

751. — REGIO DECRETO 10 marzo 1927, n. 463.
Reinscrizione nel quadro del Regio naviglio dei rimorchiatori « Spartivento » e « N. 94 » . . . . Pag. 1552

752. — REGIO DECRETO-LEGGE 31 marzo 1927, n. 468.
Modificazioni al riordinamento delle circoscrizioni provinciali . . . . Pag. 1552

753. — REGIO DECRETO 10 aprile 1927, n. 473.
Fissazione per i Comuni di talune provincie del Regno pei quali non sia stato già provveduto, della data di cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del Podestà . . . . Pag. 1553

754. — REGIO DECRETO 17 marzo 1927, n. 469.
Disposizioni concernenti l'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari. Pag. 1553

REGIO DECRETO 20 marzo 1927.
Nomina del rappresentante dello Stato Maggiore navigante nel Comitato amministrativo della Cassa invalidi della marina mercantile . . . . Pag. 1553

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1927.
Chiusura delle Borse valori per i giorni 19 e 20 aprile 1927. Pag. 1554

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1927.
Norme complementari per il rilascio dei certificati di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili . . . . Pag. 1554

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1927.
Modificazioni alla nomenclatura e classificazione delle cose per il trasporto a piccola velocità sulle Ferrovie dello Stato. Pag. 1555

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle comunicazioni: R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 440, concernente variazioni di tasse applicabili ad alcune categorie di radiotelegrammi . . . . Pag. 1555

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Smarrimento di obbligazioni « danneggiati terremoti ». Pag. 1555
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 1555
Ministero dell'economia nazionale - Ufficio della proprietà intellettuale: Elenco n. 5 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578 . . . . Pag. 1556

BANDI DI CONCORSO

Ministero della pubblica istruzione:
Concorso speciale per il conferimento di posti disponibili nei ruoli della carriera amministrativa, gruppo A, dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione (passaggio di categoria) . . Pag. 1559
Concorso speciale per il conferimento di posti disponibili nei ruoli di ragioneria, gruppo B, delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione (passaggio di categoria). Pag. 1559
Concorso speciale per il conferimento di posti disponibili nei ruoli della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione (passaggio di categoria) . . . . Pag. 1560
Esame speciale di idoneità per il conferimento di posti disponibili nei ruoli della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione (passaggio di categoria) . . . . Pag. 1560

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 744.

LEGGE 7 aprile 1927, n. 456.

Conversione in legge del R. decreto 7 febbraio 1926, n. 215, concernente la nomina dei direttori didattici centrali nei Comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole elementari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 7 febbraio 1926, numero 215, concernente la nomina dei direttori didattici centrali nei Comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole elementari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 745.

LEGGE 7 aprile 1927, n. 455.

Convalidazione del R. decreto 9 novembre 1926, n. 1880, che autorizza una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convalidato il R. decreto 9 novembre 1926, n. 1880, che autorizza una prelevazione di L. 500,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-27, a favore del capitolo n. 37 « Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 746.

REGIO DECRETO 10 marzo 1927, n. 432.

Approvazione della convenzione 3 febbraio 1927 per la concessione alla provincia di Verona della costruzione e dell'esercizio della tramvia a trazione elettrica da San Bonifacio a San Giovanni Ilarione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 3 aprile 1926, n. 757;
Vista la legge 17 aprile 1925, n. 472;
Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 3 febbraio 1927 (Anno V) fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze ed il rappresentante dell'Amministrazione della provincia di Verona, per la concessione alla Provincia medesima della costruzione e dell'esercizio della tramvia a trazione elettrica da San Bonifacio a San Giovanni Ilarione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 37. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 747.

REGIO DECRETO 10 marzo 1927, n. 441.

Modificazioni al R. decreto 5 luglio 1925, n. 1134, relativo al trattamento di Eccellenza agli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di prima classe.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 19 aprile 1868, n. 4349, ed i successivi decreti coi quali è disciplinato l'ordine per le precedenze fra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche;

Visto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il secondo comma dell'articolo unico del Nostro decreto 5 luglio 1925, n. 1134, è abrogato in quanto concerne il trattamento di Eccellenza ai funzionari del Ministero degli affari esteri, appartenenti al grado 3° della tabella di classificazione per gradi, di cui all'allegato 1 al Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 46. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 748.

REGIO DECRETO 1° aprile 1927, n. 457.

Classificazione ad ufficio principale dell'ufficio postale telegrafico ex erariale austriaco esistente nel comune di Merano, testè aggregato alla nuova provincia di Bolzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 gennaio 1923, n. 93, che istituisce la provincia di Trento;

Visto il decreto Ministeriale del 14 maggio 1925, registrato alla Corte dei conti addì 6 maggio 1926, che istituisce la Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Trento;

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 596, concernente il funzionamento degli stabilimenti postali e telegrafici;

Visto il R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, relativo alla trasformazione degli uffici postali telegrafici delle Provincie redente;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 755, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che stabilisce le modalità per la classificazione degli uffici stessi, non trasformati;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo al nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, che istituisce la nuova provincia di Bolzano;

Inteso il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con decorrenza dal 1° luglio 1925, l'ufficio postale e telegrafico ex erariale austriaco, esistente nel comune di Merano, testè aggregato alla nuova provincia di Bolzano, e tuttora dipendente, per quanto riguarda i servizi postali e telegrafici, dalla Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Trento, è classificato ufficio principale, conservando la stessa denominazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 57. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 749.

REGIO DECRETO 20 marzo 1927, n. 460.

Aumento del contributo annuo dello Stato al Consorzio dei rimboschimenti della provincia di Forlì.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 4 gennaio 1906, n. 152, col quale si dava facoltà al Comitato forestale di Forlì di promuovere, col concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che per la loro natura influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Visti i successivi Regi decreti 24 marzo 1907, n. 161, 4 luglio 1909, n. 877, 17 settembre 1914, n. 1184, e 9 novembre 1925, n. 2117, con i quali il concorso dello Stato per i lavori di rimboschimento su indicati, fissato in L. 2000 annue col decreto 4 gennaio 1906, n. 152, venne aumentato sino a L. 15,000 annue, restando a carico della Provincia un eguale contributo annuo di L. 15,000;

Visto che la provincia di Forlì ha portato il suo contributo ai detti lavori a L. 30,000 annue, come dalla deliberazione 8 marzo 1926 di quel Consiglio provinciale;

Vista la deliberazione 10 marzo 1927, anno V, del Comitato di amministrazione dell'Azienda del demanio forestale di Stato;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il contributo annuo dello Stato nei lavori di rimboschimento da eseguirsi nella provincia di Forlì, a cura di quel Comitato forestale, determinato sino alla somma di lire 15,000 col R. decreto 9 novembre 1925, n. 2117, è aumentato a decorrere dall'esercizio finanziario 1926-1927 sino alla somma di L. 30,000, corrispondente al contributo stabilito dalla Provincia interessata.

La somma di L. 30,000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo dell'Azienda del demanio forestale di Stato all'art. 4 per l'esercizio 1926-1927 ed all'articolo corrispondente per i bilanci degli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 60. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 750.

REGIO DECRETO 17 marzo 1927, n. 465.

Inclusione dell'abitato di Canova in comune di Ramiseto tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Canova in comune di Ramiseto (provincia di Reggio Emilia).

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 66. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 751.

REGIO DECRETO 10 marzo 1927, n. 463.

Reinscrizione nel quadro del Regio naviglio dei rimorchiatori « Spartivento » e « N. 94 ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 febbraio 1924, n. 330, che sospendeva temporaneamente l'inscrizione nel quadro del Regio naviglio dei rimorchiatori « Spartivento » e « N. 94 »;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I due rimorchiatori « Spartivento » e « N. 94 » sono reinscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato con la data del 21 febbraio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 64. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 752.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 marzo 1927, n. 468.

Modificazioni al riordinamento delle circoscrizioni provinciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Veduto il R. decreto 21 ottobre 1926, n. 1890;
Veduto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad alcune modifiche al riordinamento delle circoscrizioni provinciali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono aggregati:

a) alla provincia di Frosinone i comuni di Amaseno, Castro dei Volsci e Vallecorsa;

b) alla provincia di Lecce i comuni di Guagnano, Salice Salentino e Veglie;

c) alla provincia di Perugia i comuni di Monte Santa Maria Tiberina e Monterchi;
d) alla provincia di Varese i comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Sacconago;
e) alla provincia di Viterbo il comune di Monteromano.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 69. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 753.

REGIO DECRETO 10 aprile 1927, n. 473.

Fissazione per i Comuni di talune provincie del Regno, pei quali non sia stato già provveduto, della data di cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del Podestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti la legge 4 febbraio 1926, n. 237, ed il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nei Comuni delle provincie di Genova, Palermo, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Spezia, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza e Viterbo, pei quali non sia stato già provveduto, è fissata al 21 aprile 1927 la data della cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del Podestà.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 74. — FERRETTI.

Numero di pubbilcazione 754.

REGIO DECRETO 17 marzo 1927, n. 469.

Disposizioni concernenti l'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 giugno 1913, n. 836;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1, lettera *b*), della legge 26 giugno 1913, n. 836, è modificato come segue:
« *b*) di quattro maestri o direttori nominati dal Ministro per la pubblica istruzione ».

Art. 2.

Nel comma 2° dell'art. 14 della legge 26 giugno 1913, n. 836, alle parole « rappresentanti che la classe magistrale elegge fra gli insegnanti di detto Comune » sono sostituite le altre « insegnanti di detto Comune nominati dal Regio provveditore ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 70. — FERRETTI.

REGIO DECRETO 20 marzo 1927.

Nomina del rappresentante dello Stato Maggiore navigante nel Comitato amministrativo della Cassa invalidi della marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 23 ottobre 1925 col quale venne sciolto e ricostituito il Comitato amministratore della Cassa invalidi della marina mercantile;
Veduto il decreto del Capo del Governo 25 febbraio 1927 col quale è stata sciolta la Federazione fascista autonoma degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei, e nominato un Commissario governativo, per la sua amministrazione straordinaria, nella persona dell'on. avv. Igino Maria Magrini;
Considerato che in seguito a questo mutato stato di cose occorre provvedere alla sostituzione del capitano Marinelli, presidente della disciolta Federazione, col suindicato Com-

missario governativo, in tutti quegli uffici ai quali lo stesso capitano Marinelli era stato chiamato in ragione della sua carica di presidente della suindicata Federazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'on. avv. Igino Maria Magrini è chiamato a far parte del Comitato amministratore della Cassa invalidi della marina mercantile, nominato con R. decreto 23 ottobre 1925, come membro rappresentante dello Stato Maggiore navigante ed in sostituzione del capitano marittimo signor Ciro Marinelli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1927.
Chiusura delle Borse valori per i giorni 19 e 20 aprile 1927.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748;
Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1926, n. 6686;

Decreta:

Le Borse dei valori del Regno resteranno chiuse nei giorni 19 e 20 aprile 1927.

Roma, addì 8 aprile 1927 - Anno V.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1927.
Norme complementari per il rilascio dei certificati di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1926, concernente le norme per il rilascio dei certificati di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili;

Ritenuto che i sottufficiali radiotelegrafisti della Regia marina, e i sottocapi radiotelegrafisti che abbiano seguito presso la Scuola radiotelegrafisti e semaforisti del Varignano il corso complementare di perfezionamento e superato i relativi esami, possono in considerazione della coltura generale e professionale da essi acquisita, della pratica nel servizio radiotelegrafico e degli esami sostenuti, essere ammessi, anche se sprovvisti del titolo di studio richiesto dalle vigenti norme, agli esami per il conseguimento del certificato di cui sopra è cenno;

Ritenuto che per ragioni d'equità i militari della Regia marina, che in seguito ad un concorso bandito prima del 20 novembre 1926, attualmente frequentano il corso ordinario di radiotelegrafia presso la Scuola del Varignano, debbono, giusta le condizioni stabilite nel bando di concorso, poter conseguire in base all'esito degli esami del predetto corso il certificato di abilitazione per il disimpegno del servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili;

Considerata inoltre l'opportunità di accordare in deroga a quanto è prescritto dal menzionato decreto una sessione straordinaria d'esami per tutti coloro che nonostante abbiano frequentato corsi completi e regolari di radiotelegrafia non potrebbero ottenere il certificato di abilitazione perchè sforniti del titolo di studio richiesto;

Ritenuto infine necessario per evitare erronee interpretazioni, di meglio precisare la condizione relativa all'età di coloro che aspirano al conseguimento dei menzionati certificati di abilitazione;

Decreta:

Art. 1.

I sottufficiali radiotelegrafisti e i sottocapi radiotelegrafisti della Regia marina che abbiano seguito presso la Scuola radiotelegrafisti e semaforisti del Varignano il corso complementare di perfezionamento e superato i relativi esami, possono essere ammessi, ancorchè non posseggano il titolo di studio stabilito dalle vigenti norme, agli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili.

Art. 2.

I militari della Regia marina che attualmente frequentano presso la Scuola del Varignano il corso ordinario di radiotelegrafia, potranno, al termine di questo, conseguire, anche se non muniti del prescritto titolo di studio, il certificato di cui all'articolo precedente in base agli stessi esami del menzionato corso, purchè nelle prove pratiche, scritta ed orale, che dovranno svolgersi secondo le modalità contenute nel decreto Ministeriale del 20 novembre 1926, dimostrino di possedere i requisiti di capacità indicati all'art. 4 di detto decreto.

Per il caso di cui trattasi la Commissione esaminatrice dovrà essere costituita come segue:

a) dal direttore della Scuola radiotelegrafisti e semaforisti oppure da un ufficiale superiore dello Stato Maggiore della Regia marina;

b) da un ufficiale o funzionario della Regia marina specializzato in radiotelegrafia;

c) da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, specializzato in radiotelegrafia.

Per tutte le altre norme non contemplate dal presente articolo dovrà applicarsi quanto è stabilito nel precitato decreto.

Art. 3.

Coloro che hanno già frequentato corsi regolari e completi di preparazione al fine di ottenere il certificato di radiotelegrafista per il servizio a bordo delle navi mercantili, ma che non sono muniti del titolo di studio voluto dalle disposizioni in vigore, potranno, per il conseguimento del certificato anzidetto, essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione postale telegrafica, ad una sessione straordinaria di esami che avrà inizio il 15 maggio p. v., presso l'Istituto sperimentale delle comunicazioni (Sezione postale telegrafica).

Gl'interessati dovranno far pervenire non più tardi del 30 aprile p. v., alla Direzione generale delle poste e telegrafi (Servizio telegrafi - Divisione IV), la domanda e gli altri documenti richiesti dal citato decreto Ministeriale del 20 novembre 1926, nonchè un certificato debitamente legalizzato atto a comprovare i corsi da essi seguiti per la preparazione agli esami di cui è caso.

Art. 4.

Il comma *b*) dell'art. 1 del decreto su menzionato è sostituito da quello seguente:

« *b*) atto di nascita in copia autentica, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che al primo giorno del mese in cui avrà luogo la sessione di esami alla quale il candidato chiede di essere ammesso egli abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno d'età ».

Il comma 4 del successivo art. 7 viene modificato come segue:

« Chi intende presentarsi agli esami di riparazione deve farne domanda al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale poste e telegrafi, riproducendo tutti i documenti di cui all'art. 1 del presente decreto ad eccezione di quelli di cui alle lettere *a*) e *f*) qualora non gli siano stati restituiti ».

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

p. *Il Ministro per la marina*: SIRIANNI.

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1927.
Modificazioni alla nomenclatura e classificazione delle cose per il trasporto a piccola velocità sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Le voci della nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità (volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato):

« Calci da fucile, da pistola e da revolver:
a) semplicemente sagomati . . . . 58 62 64 — —
b) ulteriormente lavorati . . . . . 50 54 57 — —

sono soppresse e sostituite dalle seguenti:

« Calci da fucile, da pistola e da revolver:
a) di legno comune:
1. semplicemente sagomati . . . 58 62 64 — —
2. ulteriormente lavorati . . . . 50 54 57 — —
b) di legno da ebanisti:
1. semplicemente sagomati . . . 49 — 57 — —
2. ulteriormente lavorati . . . . 44 45 — — —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati in data 11 aprile 1927 il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 440, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1927, n. 83, concernente variazioni di tasse applicabili ad alcune categorie di radiotelegrammi.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

(2ª *pubblicazione*).

Smarrimento di obbligazioni « danneggiati terremoti ».

In conformità dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dell'obbligazione « danneggiati terremoto » n. 000248 di L. 236,000, in data 5 febbraio 1925, con scadenza nell'esercizio 1925-26, intestata al sig. Dominici Pietro-Giuseppe e Berardino fu Saverio-Antonio-Maria e pagabile presso l'Intendenza di finanza di Aquila.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, si provvederà all'emissione della nuova obbligazione al nome del suddetto titolare.

Roma, 3 febbraio 1927 - Anno V

Il direttore generale: BROFFERIO.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 12 aprile 1927 - Anno V

Francia	80.75	Oro	397.62
Svizzera	396.60	Belgrado	36.40
Londra	99.963	Budapest (pengo)	3.60
Olanda	8.24	Albania (Franco oro)	399 —
Spagna	357.50	Norvegia	5.32
Belgio	2.86	Svezia	5.52
Berlino (Marco oro)	4.885	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.90	Danimarca	5.50
Praga	61.10	Rendita 3,50 %	64.125
Romania	12.18	Rendita 3,50 % (1902)	58.30
Russia (Cervonetz)	107 —	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	19.82	Consolidato 5 %	80.20
Peso argentino carta	8.72	Obbligazioni Venezie 3,50 %	61 —
New York	20.607		
Dollaro Canadese	20.60		

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE INDUSTRIA E MINIERE

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 5 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

Data del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
26 giugno 1926	Termowatt Fabbrica di Apparecchi Elettrotecnici, a Milano.	Ferro da stiro elettrico (modello).	5731
21 luglio »	Ossoinack Tassilo, a Fiume.	Fanale stagno (modello).	5732
26 novembre »	Szücs Andreas, a Békéscsaba (Ungheria).	Distintivo da lutto (modello).	5733
17 gennaio 1927	Ronco Giacomo, a Torino.	Statuetta per tappo di radiatore (modello).	5734
4 » »	Zerbini Carlo, a Torino.	Riscaldatore dell'acqua di circolazione per autoveicoli (modello).	5735
21 » »	Patriarca Gustavo, a Torino.	Telaio per bicicletta a motore e motocicletta (modello).	5736
24 » »	Azzario Gaspare, a Torino.	Dispositivo travasatore perfezionato (modello).	5737
26 » »	Chiti Aroldo, a Torino.	Triangolo centrale per macchine da maglieria funzionanti a sistema Jaquard (modello).	5738
2 febbraio »	Zecca Fausto, a Napoli.	Bottiglia triangolare (modello).	5739
24 gennaio »	Soc. An. Cartiere Ambrogio Binda, a Milano.	Copertina di quaderno (disegno).	5740
20 » »	Fratelli Cigada & C., a Milano.	Tamburello giocattolo con foglio metallico in luogo della solita pergamena (modello).	5741
17 » »	The Dunlop Rubber, Company Limited, a Birmingham (Gran Bretagna).	Suola per copertoni di pneumatici per ruota (modello).	5742
17 » »	La stessa.	Suola per copertoni di pneumatici per ruota (modello).	5743
12 » »	Ditta Carlo Piatti, a Como.	Arazzo ricamato a mano (disegno).	5744
12 » »	La stessa.	Arazzo ricamato a mano (disegno).	5745
16 febbraio »	Ditta L. Leichner, a Berlino.	Tubetto da crema col coperchio fissato al tubetto stesso (modello).	5746
14 » »	Borla Benedetta, a Settimo Torinese (Torino).	Dispositivo di fissaggio dello spinotto allo stantuffo per motori a scoppio (modello).	5747
14 » »	Cavagna Ettore, a Settimo Torinese (Torino).	Testa di biella per motori (modello.	5748
8 » »	Ditta Biscotti Delta, a Torino.	Biscotto (modello).	5749
8 » »	Carpegna Urbano, a Torino.	Scaldatrice elettrica per fili di rame e simili (modello).	5750
15 » »	Società Anonima Saponi e Profumi, a Torino.	Boccetta per profumi (modello).	5751
3 » »	Ditta T. & A. Bata, a Zlin, Moravia (Cecoslovacchia).	Forma da tenere nella scarpa per impedire che si deformi (modello).	5752
5 » »	Messa Ernesto, a Milano.	Braccialetto (modello).	5753
5 » »	Lo stesso.	Braccialetto (modello).	5754

Data del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
8 febbraio 1927	Casardi Francesco, a Barletta (Bari).	Cinturino (modello).	5755
8 » »	Lo stesso.	Cinturino (modello).	5756
8 » »	Lo stesso.	Cinturino (modello).	5757
8 » »	Lo stesso.	Cinturino (modello).	5758
8 » »	Lo stesso.	Cinturino (modello).	5759
12 » »	Gabardi Arturo, a Milano.	Copertura laterale di ruote a raggi (modello).	5760
17 aprile 1926	Piatti Carlo, a Como.	Scialle di seta ricamato (disegno).	5761
17 » »	Lo stesso.	Scialle di seta ricamato (disegno).	5762
17 » »	Lo stesso.	Scialle di seta ricamato (disegno).	5763
17 » »	Lo stesso.	Scialle di seta ricamato (disegno).	5764
17 » »	Lo stesso.	Scialle di seta ricamato (disegno).	5765
17 » »	Lo stesso.	Scialle di seta ricamato (disegno).	5766
17 » »	Lo stesso.	Scialle di seta ricamato (disegno).	5767
17 » »	Lo stesso.	Scialle di seta ricamato (disegno).	5768
1° giugno »	Merra Emanuele, a Milano.	Colonna a pannelli di vetro per caffetterie per distribuzione di acqua e vapore (modello).	5769
1° » »	Lo stesso.	Colonna a pannelli di marmo per caffetterie per distribuzione di acqua e vapore (modello).	5770
25 » 1925	Biccelli Adalberto - Eidelheit Elena - Crispo Vittorio, a Roma.	Armadio luminoso altoparlante per la pubblicità di prodotti nazionali (modello).	5771
17 gennaio 1927	The Dunlop Rubber, Company Limited, a Birmingham (Gran Bretagna).	Suola per copertoni di pneumatici per ruota (modello).	5772
17 »	La stessa.	Suola per copertoni di pneumatici per ruota (modello).	5773
5 febbraio »	Messa Ernesto, a Milano.	Braccialetto (modello).	5774
5 » »	Lo stesso.	Braccialetto (modello).	5775
5 » »	Lo stesso.	Braccialetto (modello).	5776
5 » »	Lo stesso.	Braccialetto (modello).	5777
5 » »	Lo stesso.	Braccialetto (modello).	5778
5 » »	Lo stesso.	Braccialetto (modello).	5779
5 » »	Lo stesso.	Braccialetto (modello).	5780
5 » »	Lo stesso.	Braccialetto (modello).	5781
5 » »	Lo stesso.	Braccialetto (modello).	5782
10 » »	F. M. Lorioli & Castelli, a Milano.	Distintivo (modello).	5783
5 » »	Messa Ernesto, a Milano.	Braccialetto (modello).	5784

Data del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
10 febbraio 1927	Finetti Giovanni, a Niguarda (Milano).	Motivo ornamentale e decorativo applicabile alle lampade e portafiori funerari (modello).	5785
10 » »	Lo stesso.	Motivo ornamentale e decorativo applicabile alle lampade e portafiori funerari (modello).	5786
10 » »	Lo stesso.	Motivo ornamentale e decorativo applicabile alle lampade e portafiori funerari (modello).	5787
10 » »	Lo stesso.	Motivo ornamentale e decorativo applicabile alle lampade e portafiori funerari (modello).	5788
10 » »	Lo stesso.	Motivo ornamentale e decorativo applicabile alle lampade e portafiori funerari (modello).	5789
5 » »	Messa Ernesto, a Milano.	Braccialetto (modello).	5790
8 » »	Société Worth, a Parigi.	Boccetta per profumi (modello).	5791
8 » »	The Dunlop Rubber, Company Limited, a Birmingham (Gran Bretagna).	Gavello per ruote di veicoli muniti di cerchioni pneumatici (modello).	5792
8 » »	Casardi Francesco, a Barletta (Bari).	Cinturino (modello).	5793
8 » »	Lo stesso.	Cinturino (modello).	5794
8 » »	Lo stesso.	Cinturino (modello).	5795
8 » »	Lo stesso.	Cinturino (modello).	5796
12 gennaio »	Ditta Carlo Piatti, a Como.	Arazzo ricamato a mano (disegno).	5797
5 febbraio »	Messa Ernesto, a Milano.	Braccialetto (modello).	5798
5 » »	Lo stesso.	Braccialetto (modello).	5799
5 » »	Lo stesso.	Braccialetto (modello).	5800

Roma, 7 marzo 1927.

Il direttore: E. CLERICI.

ERRATA-CORRIGE.

L'attestato per modello di fabbrica, rilasciato al signor Branca Angelo, di Milano, per « bretelle in feltro », ed inserito nello elenco n. 4 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927, n. 73, porta il numero 5730 di registro generale e non 2730.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso speciale per il conferimento di posti disponibili nei ruoli della carriera amministrativa, gruppo A, dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione (passaggio di categoria).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 53 lettera *a*), del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Veduto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;
Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 10 giugno 1926, col quale furono autorizzate le nomine nei posti del gruppo *A*, per passaggio di categoria, spettanti ai personali di ruolo dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un esame speciale di concorso per il conferimento dei posti disponibili nei ruoli della carriera amministrativa, gruppo *A*, dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

All'esame stesso saranno ammessi gli impiegati e gli agenti subalterni delle Amministrazioni di cui al precedente articolo, i quali si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 53, lettera *a*) del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed hanno ottemperato all'obbligo prescritto dall'art. 8 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48.

Art. 3.

L'esame consisterà in una prova scritta ed in una prova orale. Sarà materia della prova scritta il diritto civile o il diritto amministrativo; saranno materie delle prove orali il diritto civile, il diritto amministrativo e la legislazione scolastica e delle antichità e belle arti.
I candidati saranno personalmente avvertiti dei giorni in cui avranno luogo le singole prove.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un funzionario dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, di grado non inferiore al 6°, presidente, e di due altri funzionari della stessa Amministrazione di grado non inferiore al 7°.
Un funzionario della carriera amministrativa, di grado non inferiore al 9°, eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 5.

Per essere dichiarato vincitore il candidato dovrà riportare almeno sette decimi in ciascuna delle due prove.
La graduatoria dei vincitori dell'esame speciale di concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva; a parità di voti, avrà la precedenza il candidato più anziano d'età, salvo i diritti preferenziali conferiti da norme speciali.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice concreterà collegialmente i criteri e le norme da seguire durante e dopo lo svolgimento delle operazioni d'esame, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1927 - Anno V.

Il Ministro per le finanze: VOLPI. — *Il Ministro per la pubblica istruzione:* FEDELE.

Concorso speciale per il conferimento di posti disponibili nei ruoli di ragioneria, gruppo B, delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione (passaggio di categoria).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 53 lettera *a*), del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Veduto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;
Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 10 giugno 1926, col quale furono autorizzate le nomine nei posti del gruppo *B*, per passaggi di categoria, spettanti al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un esame speciale di concorso per il conferimento dei posti disponibili nei ruoli di ragioneria, gruppo *B*, delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

All'esame stesso saranno ammessi gli impiegati e gli agenti subalterni delle Amministrazioni di cui al precedente articolo, i quali si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 53, lettera *a*), del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed hanno ottemperato all'obbligo prescritto dall'art. 8 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48.

Art. 3.

L'esame consisterà in una prova scritta di ragioneria generale ed applicata alle aziende pubbliche ed in una prova orale su nozioni di ragioneria e contabilità generale dello Stato e sulla legislazione scolastica.
I candidati saranno personalmente avvertiti dei giorni in cui avranno luogo le singole prove.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un funzionario dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di grado non inferiore al 6°, presidente, di un funzionario della Ragioneria centrale del Ministero stesso di grado non inferiore al 7°, e di un capo ragioniere dell'Amministrazione scolastica regionale.
Un funzionario della carriera amministrativa, di grado non inferiore al 9°, eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 5.

Per essere dichiarato vincitore il candidato dovrà riportare almeno sette decimi in ciascuna delle due prove.
La graduatoria dei vincitori dell'esame speciale di concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva; a parità di voti, avrà la precedenza il candidato più anziano d'età, salvo i diritti preferenziali conferiti da norme speciali.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice concreterà collegialmente i criteri e le norme da seguire durante e dopo lo svolgimento delle operazioni d'esame, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1927 · Anno V.

Il Ministro per le finanze: VOLPI. — *Il Ministro per la pubblica istruzione:* FEDELE.

Concorso speciale per il conferimento di posti disponibili nei ruoli della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione (passaggio di categoria).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 53 lettera *a*), del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Veduto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;
Veduto il R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46;
Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 10 giugno 1926, col quale furono autorizzate le nomine nei posti del gruppo *C*, per passaggi di categoria, spettanti al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un esame speciale di concorso per il conferimento dei posti disponibili nei ruoli della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

All'esame stesso saranno ammessi gli agenti subalterni delle Amministrazioni di cui al precedente articolo, i quali si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 53, lettera *a*), del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed hanno ottemperato all'obbligo prescritto dall'art. 8 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48.

Art. 3.

L'esame consterà di una prova scritta ed una prova orale su materie riguardanti i servizi dell'Amministrazione della pubblica istruzione. La prova orale verterà, inoltre, sull'ordinamento e la tenuta degli archivi. La prova scritta servirà anche come saggio di calligrafia.
La conoscenza della dattilografia costituirà titolo di preferenza.
I candidati saranno personalmente avvertiti dei giorni in cui avranno luogo le singole prove.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un funzionario dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di grado non inferiore al 6°, presidente, e di altri due funzionari della stessa Amministrazione centrale di grado non inferiore al 7°.
Un funzionario della carriera amministrativa, di grado non inferiore al 9°, disimpegnerà le funzioni di segretario.

Art. 5.

Per essere ammesso alla prova orale il candidato dovrà riportare almeno sette decimi nella prova scritta; la prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito una votazione di almeno sette decimi.
La graduatoria dei vincitori dell'esame speciale di concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva; a parità di voti, avrà la precedenza il candidato più anziano d'età, salvo i diritti preferenziali conferiti da norme speciali.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice concreterà collegialmente i criteri e le norme da seguire durante e dopo lo svolgimento delle operazioni d'esame, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1927 - Anno V.

Il Ministro per le finanze: VOLPI. — *Il Ministro per la pubblica istruzione:* FEDELE.

Esame speciale di idoneità per il conferimento di posti disponibili nei ruoli della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione (passaggio di categoria).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 53 lettera *b*), del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Veduto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;
Veduto il R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46;
Veduto il R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27;
Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 10 giugno 1926, col quale furono autorizzate le nomine nei posti del gruppo *C*, per passaggio di categoria, spettanti al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione;
Veduto il verbale dell'adunanza del 27 gennaio 1927 del Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un esame speciale d'idoneità per il conferimento dei posti disponibili nei ruoli della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

All'esame stesso sono ammessi gli agenti subalterni delle Amministrazioni di cui al precedente articolo, i quali si trovano nelle condizioni stabilite dagli articoli 53 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e 6 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, hanno ottemperato all'obbligo prescritto dall'art. 8 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, e sono stati riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

L'esame consisterà in una prova scritta ed in una prova orale su materie riguardanti i servizi dell'Amministrazione della pubblica istruzione.
La prova scritta servirà anche come saggio di calligrafia.
La conoscenza della dattilografia costituirà titolo di preferenza.
I candidati saranno personalmente avvertiti dei giorni in cui avranno luogo le singole prove.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un funzionario dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, di grado non inferiore al 6°, presidente, e di altri due funzionari della stessa Amministrazione centrale di grado non inferiore al 7°.
Un funzionario della carriera amministrativa, di grado non inferiore al 9°, disimpegnerà le funzioni di segretario.

Art. 5.

Per essere ammesso alla prova orale il candidato dovrà riportare almeno sette decimi nella prova scritta; la prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito una votazione di almeno sette decimi.
La graduatoria dei vincitori dell'esame di idoneità sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, a parità di voti avrà la precedenza il candidato più anziano di età, salvi i diritti preferenziali conferiti da norme speciali.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice concreterà collegialmente i criteri e le norme da seguire durante e dopo lo svolgimento delle operazioni d'esame, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1927 - Anno V.

Il Ministro per le finanze: VOLPI. — *Il Ministro per la pubblica istruzione:* FEDELE.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato